



COMUNE DI CEREÀ

PROVINCIA DI VERONA

R.P. albo on-line

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 82

del 30-09-2022

Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Cerea risulta inserito nella zona IT0522 Pianura ;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27.11.2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19.05.2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA)m che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed al Biossido di Azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto al Ministero dell'ambiente e dalle Regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **nessuna allerta - VERDE –**
 - **Livello di allerta 1 – ARANCIO -**
 - **Livello di allerta 2 - ROSSO -**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- Il livello di allerta 1, indicato dal colore **arancione**, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10: Il Livello di allerta 2 indicato dal colore **rosso**, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore **verde**. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO CHE:

- Con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 10.11.2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della Direttiva sulla Qualità dell'aria ambiente n. 2005/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- La Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazione di particelle PM10, superamento tutt'ora in corso;
- Con D.G.R. N. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenente le misure straordinarie;
- Con D.G.R. N. 1089 del 9 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R.n. 238/2021;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

O R D I N A

1. Divieto di circolazione dal 01.10.2022 al 30.04.2023, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a **benzina** Categoria M e omologati **EURO 1 e EURO 2**;
- autoveicoli alimentati a **benzina** Categoria N e omologati **EURO 0 e EURO 1**;
- autoveicoli alimentati a **diesel** Categoria M e omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
- autoveicoli alimentati a **diesel** Categoria N e omologati **EURO 0**;
- ciclomotori e motocicli categoria L omologati **EURO 0**;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio – e del livello di allerta 2 – rosso divieto circolazione viene esteso alle sotto indicate categorie

- autoveicoli alimentati a benzina Categoria M e omologati **EURO 3**
- di autoveicoli alimentati a **benzina** Categoria N e omologati **EURO 2**;
- di autoveicoli alimentati a **diesel** Categoria M e omologati **EURO 3**;
- di autoveicoli alimentati a **diesel** Categoria N e omologati **EURO 1**;
- ciclomotori e motocicli categoria L omologati **EURO 0, EURO 1**;

2. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti sopracitati del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali di interesse

sovra comunale e di collegamento tra svincoli autostradali, di collegamento con la SS 434 Transpollesana e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici.

3. Esclusioni dal divieto di circolazione

sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti 1 e 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli, di cui al TITOLO III del Nuovo Codice della Strada;

- Mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- Mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- Veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. F) g) h) del Nuovo Codice della Strada;
- Veicoli elettrici;
- Mezzi della Protezione Civile.

Titolo autorizzativo e modalità di accertamento: Il titolo autorizzatorio sarà costituito da una autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di Polizia Stradale (come stabilito dall'art. 11 D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art.43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, **in tutto il territorio comunale dal 01 Ottobre 2022 al 30 Aprile 2023, è fatto:**

D I V I E T O

1. Di mantenere acceso il motore:

- a) Degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La presenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) Degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) Degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) Dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

dal 01 Ottobre 2022 al 30 Aprile 2023, è altresì fatto

D I V I E T O

1. **Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** – legna, cippato pellet – (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva **pari alle classi 1 e 2 stelle;**
2. **di effettuare combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
3. **di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate e consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo in cui è sottoscritto l'impegno a non superare i due metri di diametro ed i due metri in altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di foglie e/o aghi per limitare la fumosità);
4. **divieto di climatizzare** i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari quali, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio – e del livello di allerta 2 – rosso -:

- **DIVIETO FINO AL 30 APRILE 2023** di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 – 2 – 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. N.186/2017;
- **Divieto di spandimento di liquami zootecnici FINO AL 15 APRILE 2023**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

ed inoltre è fatto

O B B L I G O

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata, dal 01 Ottobre 2022 al 30 Aprile 2023**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
- a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
 - Utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo accreditato a comprovare mediante conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
 - In caso di **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio – e del livello di allerta 2 – rosso la temperature degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici dovrà essere ridotta di 1°C:**

INFORMA

L'Accordo Bacino Padano 8DGRV N. 836/2017) **VIETA** l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle **"4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. N.186/2017

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13bis del D.Lgs n. 285/1992 introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/20101, che prevede il pagamento di una somma da € 168,00 a € 679,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni, fermo restando le sanzioni previste dal T.U.Ambiente, dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana in caso di violazione del divieto di effettuare combustioni all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo inserimento nel sito web istituzionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia inviata a:

- Amministrazione Provinciale, Settore Ambiente, Via delle Franceschine 10 – Verona, per opportuna conoscenza;
- Al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Ecologia del Comune per quanto di competenza.

IL SINDACO**FRANZONI MARCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa